




CITTÀ DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA



POLIZIA LOCALE/ DI PROTEZIONE CIVILE

e-mail. protezione.civile@comune.torremaggiore.fg.it

Prot. Gen. n° 17309/20 del 28.09.2020

Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente nr. 78 del 28.09.2020

- OGGETTO: **Emergenza COVID 19 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza. Obbligo di utilizzo di mascherina protettiva anche all'aperto nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino.**

IL SINDACO

VISTI:

- il DPMC 1 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020, secondo cui: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante: "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19";

TENUTO CONTO che i sopracitati Decreti disciplinano le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che è in atto un'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID 19 che sta interessando in maniera preoccupante numerosi Comuni della Capitanata, in particolar modo quello la Città di Foggia ed altri limitrofi, dove si sta registrando un aumento esponenziale di casi positivi da coronavirus;

RITENUTO NECESSARIO contemperare l'esigenza, nella fase 2 dell'emergenza COVID 19, di una ripresa delle attività economiche colpite dalle conseguenze della pandemia con l'interesse primario di salvaguardare la salute pubblica al fine di adottare ulteriore misure non in contrasto con quelle statali ma idonee a contenere la diffusione del contagio, da individuarsi nell'obbligo dell'uso delle mascherine protettive all'aperto e nelle aree a maggior vocazione aggregativa del Centro cittadino, laddove per la natura, idoneità e



caratteristiche fisiche di detti luoghi è più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute del 16/08/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 (20A04564), e successive disposizioni governative in materia;

VISTO l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del sindaco e in particolare l'art. 50, comma 5, del predetto decreto;

ORDINA


- **E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di protezione individuale (mascherina) anche all'aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del Centro cittadino**, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e cospicua di persone, laddove per la loro natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi è più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale e ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto di anni 6 e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, in particolare:
 - **P.zza della Repubblica;**
 - **C.so Matteotti;**
 - **C.so Italia;**
 - **P.zza Mazzini;**
 - **Mercato di via Savonarola;**
 - **Mercato settimanale del lunedì;**
 - **Aree di pertinenza dei pubblici esercizi;**
 - **Aree antistanti le chiese;**
 - **Area antistante l'Ufficio postale;**
 - **Aree antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;**
 - **Tutte le altre aree ove vi è aggregazione di persone.**

ORDINA ALTRESI'

L'uso della mascherina di protezione all'interno degli esercizi commerciali e/o pubblici esercizi, ed ogni altro luogo di aggregazione.

Si dispone la revoca di ogni altra ordinanza in contrasto con la presente.

La validità della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione e fino a nuova disposizione, senza distinzione di orario.



Per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazione dalla legge 22.05.2020, n. 35.

DISPONE


La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Torremaggiore.

Il presente provvedimento, per le rispettive competenze e conoscenza, viene trasmesso al Corpo di Polizia locale di Torremaggiore, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, alla Questura di Foggia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla Regione Puglia e alla Provincia di Foggia.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia o in alternativa: entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li 28.09.2020

Comm. C. G. Di Cesare



Il Sindaco
-Dott. Emilio Di Pumpo-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Di Pumpo".